

**SPECIFICAZIONI INTEGRATIVE
ALL'ALLEGATO A DELLA D.G.R. 3470/2004**

- a) A pag. 4 all'art. 1 comma 2 aggiungere al testo "Nell'eventualità che l'INPS proceda all'iscrizione "con riserva" in attesa dei previsti accertamenti da parte dei Servizi Periferici degli Ispettorati Regionali per l'Agricoltura, quest'ultimi, a seguito dell'istruttoria di rito, dovranno sollecitamente comunicare alle sedi provinciali INPS il diniego o l'avvenuto riconoscimento della qualifica di I.A.P. al fine di permettere all'Ente previdenziale di sciogliere la riserva espressa al momento dell'iscrizione nella gestione previdenziale".
- b) A pag. 5 all'art. 1 comma 4 aggiungere al testo "l'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 99/2004 prevede che all'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, mentre l'art. 2 comma 4 estende alle società agricole di cui all'art. 1 comma 3 le medesime agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Ciò determina che qualora lo I.A.P. (persona fisica o società agricola di cui all'art. 1 comma 3) richieda il riconoscimento delle agevolazioni previste per il Coltivatore Diretto è soggetto agli obblighi ed impegni connessi alle agevolazioni di cui è beneficiario.
Il D.Lgs. n. 99/2004 non interviene sulla normativa relativa al Coltivatore Diretto e pertanto rimangono in vigore le normative e le disposizioni emanate in materia. In effetti i requisiti previsti per il riconoscimento dello I.A.P. e del Coltivatore Diretto sono distinti e non esiste una equiparazione giuridica delle due figure, ma un'estensione allo I.A.P., operata dal D.Lgs. n. 99/2004, soltanto dei benefici tributari e creditizi fino ad oggi riservati esclusivamente al Coltivatore Diretto.
Pertanto fermo restando gli specifici requisiti soggettivi previsti per il possesso della qualifica di I.A.P., rimangono inalterati gli altri obblighi ed impegni oggettivi:
- l'obbligo di non aver venduto nel biennio precedente ha 1.10.00 di terreno;
 - l'impegno, prima che siano trascorsi 5 anni dagli acquisti fatti, di non alienare volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati ovvero la cessazione della conduzione del fondo medesimo;
 - idoneità del fondo per il mantenimento del requisito di I.A.P."
- c) A pag. 5 dell'art. 2 comma 1 e 2 aggiungere al testo "l'art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 stabilisce le condizioni per riconoscere alla società agricola i benefici previsti dal decreto medesimo. In particolare lo stesso articolo vincola la società ad inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di "società agricola" e di adeguare altresì lo statuto, ove redatto.
Nel procedere alla modifica statutaria viene inserita la clausola per la quale l'oggetto sociale è l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Molto spesso però viene anche specificato che per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria; tali operazioni, se non finalizzate all'esercizio dell'attività dell'impresa agricola, potrebbero stravolgere quanto definito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 che prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Ciò posto, potranno essere ritenute attività strumentali all'oggetto sociale, e quindi consentite, esclusivamente quelle operazioni

immobiliari, mobiliari e finanziarie direttamente collegate allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. A titolo esemplificativo potranno essere considerate strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale operazioni di acquisizioni di fondi rustici, strutture e beni funzionali all'attività svolta e accensione di mutui e prestiti relativi a tali investimenti, mentre non potranno essere considerate strumentali operazioni di acquisizione di terreni, immobili e beni destinati alla locazione e all'utilizzo a favore di terzi.”

- d) A pag. 14 (Strutture preposte all'istruttoria) aggiungere al testo “La competenza territoriale è quella dell'Ispettorato periferico dove l'azienda agricola ha la sede legale, luogo di apertura della partita IVA e di conseguenza iscrizione al registro delle imprese. Qualora l'impresa in cui svolge l'attività il richiedente (persona fisica o giuridica) abbia insediamenti produttivi situati in province o in regioni diverse, il Servizio Periferico dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura competente al riconoscimento attiverà le necessarie procedure al fine dell'espletamento delle verifiche istruttorie necessarie.”